



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 068

del 13/02/2023

OGGETTO: AMATUCCI MARIA LUISA C/ COMUNE DI AGROPOLI - SENTENZA N. 438/2006 TAR CAMPANIA, SEZ. SALERNO. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA CONTROPARTE.

L'anno duemilaventitre il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Sindaco
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	V.Sindaco
Dott.	Emidio Cianciola	Assessore
Dott.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Dott.	Roberto Apicella	Assessore
Dott.	Giuseppe Di Filippo	Assessore

Risultano assenti: D'ARIENZO

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Roberto Antonio Mutalipassi.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

L'assessore d.ssa Rosa Lampasona partecipa alla seduta in videoconferenza.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA 2 SERVIZIO CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Amatucci Maria Luisa c/ Comune di Agropoli - sentenza n. 438/2006 Tar Campania, sez. Salerno. Approvazione accordo transattivo con la controparte.

IL SINDACO

Richiamate:

- La sentenza n. 438/2006 il TAR Salerno accoglieva il ricorso rg. 1580/1997 proposto dalla sig.ra Amatucci Maria Luisa, impiegata presso il Comune di Agropoli, relativo alla procedura inerente l'attribuzione di livello economico differenziato ex dpr n. 333/1990;
- con sentenza n. 2657/2016 il Tar Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Amatucci per l'ottemperanza alla suddetta sentenza, condannando altresì questo Ente alla refusione delle spese di lite quantificate in € 1.000,00 oltre accessori;

Dato atto che

- con nota prot. 183 del 03.01.2023 l'avv. Domenico Amatucci, nell'interesse della sig.ra Amatucci Maria Luisa, facendo seguito alle richieste di ottemperanza ed a definizione della vertenza *de qua*, ha richiesto all'Ente il versamento di € 13.000,00 invece di € 13.869,38, rinunciando al maggior avere e con espressa compensazione delle spese e competenze legali maturate;

Accertata l'impossibilità di eseguire la sentenza d'ottemperanza in quanto fa riferimento ad una procedura del 1995;

Ritenuto vantaggioso per l'Amministrazione Comunale comporre bonariamente la vertenza, mediante l'accettazione della proposta formulata dalla controparte in quanto consente un risparmio per l'Ente derivante dal mancato esborso delle spese relative alla nomina del Commissario ad acta, delle ulteriori e imprevedute spese di giudizio, nonché delle potenziali richieste di risarcimento danni;

Richiamato:

- l'art. 1965 c.c. il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia insorta o prevengono *un contenzioso che può insorgere tra loro*;
- l'art. 35, comma 3 bis, del D.L. 24/1/2012 n. 1, il quale afferma che “ *Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionante alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di credito in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate*”

1. l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui posto che la transazione fa sorgere una obbligazione *ex novo*, che trova copertura nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce, la competenza spetta alla **giunta comunale**, ai sensi dell'art. 48 TUEL e non già al **consiglio comunale**, la cui competenza si afferma esistente laddove la transazione impegni i bilanci di più esercizi (v. pareri della Corte dei conti Sez. Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005; Par n. 9/2005 sez. Campania; parere n.16/07 sez. Piemonte Corte dei conti; parere n.26/08 della Corte dei conti, sez. Lombardia). Nello stesso senso la Cassazione civile ha precisato che nel vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (confluita nel T.U. 267/2000) le delibere in ordine ad eventuali transazioni di liti pendenti rientrano nella competenza della Giunta Comunale, fermo restando il requisito della forma contrattuale scritta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02/02/2005, n. 2072).

Visto il D. Lgs. n.. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

2. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la definizione transattiva della vertenza insorta tra la sig.ra Amatucci Maria Luisa e questo Comune giusta sentenza n. 438/2006 del Tar Salerno e successiva sentenza n. 2657/2016 del Tar Salerno per l'ottemperanza;
4. di provvedere al pagamento in favore della sig.ra Amatucci Maria Luisa dell'importo di € 13.000,00, a definizione e saldo della vertenza di cui alla sentenza n. 438/2006 del Tar Salerno e successiva sentenza n. 2657/2016 del Tar Salerno per l'ottemperanza;
5. di dare atto che l'importo complessivo di € 13.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio 2022/2024;
6. di demandare al Responsabile del servizio Contenzioso l'adozione degli atti consequenziali;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il Sindaco

f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

=====

PARERE TECNICO AREA 2 PERSONALE, CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE E SPORT

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica di competenza dell'Area, esprime parere favorevole limitatamente all'opportunità e convenienza per l'Ente

Data 09/02/2023

Il Responsabile

f.to dott. Giuseppe La Porta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Data 09/02/2023

Il responsabile

f.to dott. Valeriano Giffoni

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Antonio Mutalipassi

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. Emidio Cianciola

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott . Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 16.02.23

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 16.02.23

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo